



2024/239

16.1.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/239 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2024

che rettifica e modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 e (UE) 2022/320

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'utilizzo dell'olio essenziale di arancio estratto a freddo, dell'olio essenziale di arancio distillato e degli oli di arancio concentrati di *Citrus sinensis* (L.) Osbeck come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 della Commissione ⁽²⁾. All'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 sono state erroneamente omesse le misure transitorie relative alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti contenenti gli additivi in questione e destinati ad animali non da produzione alimentare. Inoltre, nel parere del 29 settembre 2021 ⁽³⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza dell'olio essenziale di arancio estratto a freddo, dell'olio essenziale di arancio distillato e degli oli di arancio concentrati di *Citrus sinensis* (L.) Osbeck come additivi per mangimi destinati a cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali, poiché di norma non sono esposti ai sottoprodotti degli agrumi. L'Autorità ha inoltre chiarito che l'olio di arancio concentrato identificato come 2b143-f-ii nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 non è destinato a essere utilizzato per i cavalli, i conigli, i cani, i gatti, i pesci ornamentali e gli uccelli ornamentali. Tali specie non avrebbero pertanto dovuto essere incluse nella colonna «Specie o categoria di animali» dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 per quanto riguarda gli additivi in questione. Il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 dovrebbe essere adeguato di conseguenza per tenere conto del fatto che l'autorizzazione degli additivi in questione si riferisce solo a determinate specie animali.
- (2) L'utilizzo dell'estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione ⁽⁴⁾. Nel parere del 23 giugno 2021 ⁽⁵⁾ l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza dell'estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a cani, gatti e pesci ornamentali, poiché di norma non sono esposti ai sottoprodotti degli agrumi. Inoltre è stata erroneamente omessa una voce riguardante le specie animali diverse da quelle menzionate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652. La colonna «Specie o categoria di animali» dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 dovrebbe pertanto fare riferimento a tutte le specie animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali nonché uccelli ornamentali, anch'essi di norma non esposti ai sottoprodotti degli agrumi secondo le conclusioni dell'Autorità nel parere del 29 settembre 2021.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 della Commissione, del 22 agosto 2022, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di arancio estratto a freddo, dell'olio essenziale di arancio distillato e degli oli di arancio concentrati di *Citrus sinensis* (L.) Osbeck come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 218 del 23.8.2022, pag. 27).

⁽³⁾ Safety and efficacy of feed additives consisting of expressed sweet orange peel oil and its fractions from *Citrus sinensis* (L.) Osbeck for use in all animal species (FEFANA asbl). (EFSA Journal 2021;19(11):6891. doi: org/10.2903/j.efsa.2021.6891).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione, del 20 aprile 2022, relativo all'autorizzazione dell'estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L 119 del 21.4.2022, pag. 74).

⁽⁵⁾ Safety and efficacy of a feed additive consisting of a flavonoid-rich dried extract of *Citrus x aurantium* L. fruit (bitter orange extract) for use in all animal species (FEFANA asbl). (EFSA Journal 2021;19(7):6709. doi: 10.2903/j.efsa.2021.6709).

- (3) L'utilizzo dell'olio essenziale di limone estratto a freddo, della frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo, dell'olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) e dell'olio essenziale di lime distillato come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 della Commissione ⁽⁶⁾. Nel parere del 18 marzo 2021 ⁽⁷⁾ l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza dell'olio di limone estratto a freddo, della sua frazione residua e dell'olio di lime come additivi per mangimi destinati ad animali da compagnia e pesci ornamentali, poiché non sono di norma esposti ai sottoprodotti degli agrumi. I pesci ornamentali non avrebbero pertanto dovuto essere inclusi nella colonna «Specie o categoria di animali» dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 per l'additivo identificato come 2b141-eo. Inoltre è stata erroneamente omessa una voce riguardante altre specie animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali nonché uccelli ornamentali, anch'essi di norma non esposti ai sottoprodotti degli agrumi secondo le conclusioni dell'Autorità nel parere del 29 settembre 2021, e tale voce dovrebbe pertanto essere inclusa nella colonna «Specie o categoria di animali» dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 per gli additivi identificati come 2b139-eo, 2b139-rf e 2b141-eo. Infine è stata erroneamente omessa una voce riguardante «altre specie animali», che dovrebbe pertanto essere inclusa nella colonna «Specie o categoria di animali» dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 per l'additivo identificato come 2b139-di.
- (4) L'uso dell'olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi destinati a pollame, suini, ruminanti, equini, conigli e salmonidi è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione ⁽⁸⁾. All'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 sono state erroneamente omesse le misure transitorie relative alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti contenenti l'additivo in questione e destinati ad animali non da produzione alimentare. Inoltre è stata erroneamente omessa una voce riguardante «altre specie animali» nella colonna «Specie o categoria di animali» dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/320. Nel parere del 5 maggio 2021 ⁽⁹⁾ l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza dell'olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi destinati a cani, gatti e pesci ornamentali, poiché normalmente non sono esposti ai sottoprodotti degli agrumi. Nel parere del 29 settembre 2021 l'Autorità ha concluso che anche gli uccelli ornamentali non sono di norma esposti ai sottoprodotti degli agrumi. È pertanto opportuno inserire nella colonna «Specie o categoria di animali» dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 una voce riguardante altre specie animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali. Il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 dovrebbe essere adeguato di conseguenza per tenere conto del fatto che l'autorizzazione dell'olio essenziale di mandarino estratto a freddo si riferisce a un elenco più ampio di specie animali.
- (5) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 e (UE) 2022/320.
- (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle rettifiche, è opportuno prevedere una proroga dei periodi transitori di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 e (UE) 2022/320 per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle prescrizioni derivanti da tali rettifiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti di esecuzione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 della Commissione, del 1° marzo 2022, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di limone estratto a freddo, della frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo, dell'olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) e dell'olio essenziale di lime distillato come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L 234 del 9.9.2022, pag. 1).

⁽⁷⁾ Safety and efficacy of feed additives consisting of expressed lemon oil and its fractions from *Citrus limon* (L.) Osbeck and of lime oil from *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle for use in all animal species (FEFANA asbl). (EFSA Journal 2021;19(4):6548. doi: org/10.2903/j.efsa.2021.6548).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione, del 25 febbraio 2022, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi destinati a pollame, suini, ruminanti, equini, conigli e salmonidi (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 41).

⁽⁹⁾ Safety and efficacy of a feed additive consisting of expressed mandarin oil from the fruit peels of *Citrus reticulata* Blanco for use in all animal species (FEFANA asbl). (EFSA Journal 2021;19(6):6625. doi: 10.2903/j.efsa.2021.6625).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421

1. Il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 è sostituito dal seguente:

«Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 della Commissione, del 22 agosto 2022, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di arancio estratto a freddo, dell'olio essenziale di arancio distillato e degli oli di arancio concentrati di *Citrus sinensis* (L.) Osbeck come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali».

2. L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 è sostituito dal seguente:

Articolo 2

Misure transitorie

«1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 5 agosto 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.».

3. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652

1. L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 è sostituito dal seguente:

Articolo 2

Misure transitorie

«1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 5 agosto 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.».

2. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490**

1. L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 è sostituito dal seguente:

*Articolo 2***Misure transitorie**

- «1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 5 agosto 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
 2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
 3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.».
2. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 4***Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/320**

1. Il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 è sostituito dal seguente:

«Regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione, del 25 febbraio 2022, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali».

2. L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 è sostituito dal seguente:

*Articolo 2***Misure transitorie**

- «1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 5 agosto 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
 2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
 3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.».
3. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b143-eo	Olio essenziale di arancio estratto a freddo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Olio essenziale di arancio estratto a freddo dalla scorza di frutti di <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck ⁽¹⁾</p> <p>Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Olio essenziale ottenuto tramite estrazione a freddo dalla scorza di frutti di <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck, quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽²⁾</p> <p>Nella frazione volatile:</p> <p>d-limonene: 93-97 %</p> <p>mircene: 1,5-3,5 %</p> <p>sabinene: 0,1-1,0 %</p> <p>alfa-pinene: 0,4-0,8 %</p> <p>linalolo: 0,1-0,7 %</p> <p>decanale: 0,1-0,7 %</p> <p>ottanale: 0,1-0,6 %</p> <p>perillaldeide: < 0,05 %</p> <p>Numero CAS: 8028-48-6</p> <p>Numero EINECS: 232-433-8</p> <p>Numero FEMA: 2825</p> <p>Numero CoE: 143</p>	Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	—	—	80	<ol style="list-style-type: none"> L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È consentito miscelare l'additivo con altri additivi botanici purché le quantità di perillaldeide così aggiunte nei mangimi siano inferiori alla quantità risultante dall'utilizzo di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria di animali. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 	12 settembre 2032
			Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione	—	—	172		
			Tacchini da ingrasso	—	—	144		
			Tutte le specie di suidi da ingrasso	—	—	200		
			Suinetti di tutte le specie di suidi	—	—	130		
			Scrofe di tutte le specie di suidi	—	—	230		
			Ruminanti	—	—			
Cavalli	—	—						

	<p><i>Metodo di analisi</i> ⁽³⁾</p> <p>Per la determinazione del d-limonene (marcatore fitochimico) nell'additivo per mangimi:</p> <p>— gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (in base alla norma ISO 3140)</p>	<p>Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali</p>	—	—	50		
--	--	---	---	---	----	--	--

⁽¹⁾ Sinonimi: *Citrus sinensis* (L.) Pers., *Citrus aurantium* (L.) *dulcis*

⁽²⁾ *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

⁽³⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b143-di	Olio essenziale di arancio distillato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Distillato (frazione volatile) di olio essenziale di arancio ottenuto dalla scorza di frutti di <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck</p> <p>Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Frazione volatile della distillazione di olio essenziale di arancio estratto a freddo (pressato a freddo) ottenuto dalla scorza di frutti di <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck, quale definito dal Consiglio d'Europa (1)</p> <p>d-Limonene: 93-97,5 %</p> <p>Mircene: 1,5-3,5 %</p> <p>Sabinene: 0,2-1,0 %</p> <p>alfa-Pinene: 0,3-0,8 %</p>	Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	—	—	80	<ol style="list-style-type: none"> L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È consentito miscelare l'additivo con altri additivi botanici purché le quantità di perillaldeide così aggiunte nei mangimi siano inferiori alla quantità risultante dall'utilizzo di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria di animali. 	12 settembre 2032
			Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione	—	—	200		
			Tacchini da ingrasso	—	—	130		
			Suidi	—	—	225		
			Ruminanti	—	—	130		
			Cavalli	—	—	225		

	<p>Linalolo: 0,05-0,5 % Ottanale: 0,05-0,4 % Perillaldeide: < 0,005 %</p> <p>Numero CAS: 8028-48-6 Numero CoE: 143</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾ Per la determinazione del d-limonene (marcatore fitochimico) nell'additivo per mangimi: — gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (in base alla norma ISO 3140)</p>	<p>Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali</p>	—	—	80	<p>4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p>	
--	---	---	---	---	----	--	--

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b143-f	Olio di arancio concentrato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Olio concentrato ottenuto dalla scorza di frutti di <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck</p> <p>Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Olio concentrato prodotto dalla distillazione frazionata di un olio essenziale di arancio estratto a freddo ottenuto dalla scorza di frutti di <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck, quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾</p> <p>Frazione non volatile: 10,5 %</p> <p>Nella frazione volatile:</p> <p>d-limonene: 89-96 %</p> <p>decanale: 0,5-2 %</p> <p>linalolo: 0,7-1,7 %</p> <p>mircene: 0,1-1,0 %</p> <p>geraniale: 0,1-1,0 %</p> <p>perillaldeide: < 0,3 %</p> <p>Numero CAS: 8028-48-6</p> <p>Numero FEMA: 2822</p>	Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	—	—	15,5	<ol style="list-style-type: none"> L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È consentito miscelare l'additivo con altri additivi botanici purché le quantità di perillaldeide così aggiunte nei mangimi siano inferiori alla quantità risultante dall'utilizzo di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria di animali. 	12 settembre 2032
			Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione	—	—	23,5		
			Tacchini da ingrasso	—	—	21		
			Tutti i suidi da ingrasso	—	—	34		
			Suinetti di tutte le specie di suidi	—	—	28,5		
			Scrofe di tutte le specie di suidi	—	—	41,5		
			Vitelli (sostituti del latte)	—	—	66,5		

<p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾</p> <p>Per la determinazione del d-limonene (marcatore fitochimico) nell'additivo per mangimi:</p> <p>— gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (in base alla norma ISO 3140)</p>	Ovini e caprini	—	—	62,5	<p>4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p>
	Altri ruminanti da ingrasso	—	—	40,5	
	Ruminanti da latte diversi da ovini da latte e caprini da latte	—	—	62,5	
	Cavalli	—	—	25	
	Conigli	—	—	70	
	Pesci, esclusi i pesci ornamentali	—	—	15,5	
Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali	—	—			

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b143—f —i	Olio di arancio concentrato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Olio concentrato ottenuto dalla scorza di frutti di <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck</p> <p>Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Olio concentrato prodotto dalla distillazione frazionata di un olio essenziale di arancio estratto a freddo ottenuto dalla scorza di frutti di <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck, quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾</p> <p>Frazione non volatile: 20,9 %</p> <p>Nella frazione volatile:</p> <p>d-limonene: 79-89 %</p> <p>decanale: 3,0-5,0 %</p> <p>linalolo: 2,0-5,0 %</p> <p>mircene: 0,1-1,0 %</p> <p>geraniale: 0,5-1,8 %</p> <p>perillaldeide: < 0,6 %</p> <p>Numero CAS: 8028-48-6</p> <p>Numero FEMA: 2822</p>	Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	—	—	5,5	<ol style="list-style-type: none"> L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È consentito miscelare l'additivo con altri additivi botanici purché le quantità di perillaldeide così aggiunte nei mangimi siano inferiori alla quantità risultante dall'utilizzo di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria di animali. 	12 settembre 2032
			Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione	—	—	8		
			Tacchini da ingrasso	—	—	7		
			Tutti i suidi da ingrasso	—	—	11,5		
			Suinetti di tutte le specie di suidi	—	—	9,5		
			Scrofe di tutte le specie di suidi	—	—	14		
			Vitelli (sostituti del latte)	—	—	23		

<p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾</p> <p>Per la determinazione del d-limonene (marcatore fitochimico) nell'additivo per mangimi:</p> <p>— gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (in base alla norma ISO 11024)</p>	Ovini e caprini	—	—	21,5	<p>4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p>
	Altri ruminanti da ingrasso	—	—	14	
	Ruminanti da latte diversi da ovini da latte e caprini da latte	—	—	21,5	
	Cavalli	—	—	8,5	
	Conigli	—	—	24,5	
	Pesci, esclusi i pesci ornamentali	—	—	5,5	
Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali	—	—			

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b143-f-ii	Olio di arancio concentrato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Olio concentrato ottenuto dalla scorza di frutti di <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck</p> <p>Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Olio concentrato prodotto dalla distillazione frazionata di un olio essenziale di arancio estratto a freddo ottenuto dalla scorza di frutti di <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck, quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾</p> <p>Frazione non volatile: 18 %</p> <p>Nella frazione volatile:</p> <p>d-limonene: 85-95 %</p> <p>linalolo: 0,5-4 %</p> <p>Numero CAS: 8028-48-6</p> <p>Numero FEMA: 2822</p>	Tutte le specie animali ad eccezione di cavalli, conigli, cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: <ul style="list-style-type: none"> «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: <ul style="list-style-type: none"> — polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione, tacchini da ingrasso, suidi: 50 mg; — vitelli (sostituti del latte), ovini, caprini: 70 mg; 	12 settembre 2032

		<p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾</p> <p>Per la determinazione del d-limonene (marcatore fitochimico) nell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (in base alla norma ISO 3140) 					<ul style="list-style-type: none"> — ruminanti, esclusi gli ovini e i caprini: 60 mg; — altre specie e categorie di animali ad eccezione di cavalli, conigli, cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali: 2 mg.». <p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.</p> <p>5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p>	
--	--	---	--	--	--	--	---	--

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b136-ex	—	Estratto di arancio amaro	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Estratto di arancio amaro ottenuto dai frutti di <i>Citrus x aurantium</i> L.</p> <p>Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Estratto di arancio amaro ottenuto dai frutti di <i>Citrus x aurantium</i> L., quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾</p> <p>Flavonoidi: 45-55 %, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — naringina: 20-30 % — neoesperidina: 10-20 % <p>Metossi-5-psoralene (noto anche come bergaptene): ≤ 0,03 %</p> <p>(-)-Sinefrina: ≤ 1 %</p> <p>Numero CoE: 136</p>	Tutte le specie animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali	—	—		<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: <ul style="list-style-type: none"> «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: <ul style="list-style-type: none"> — polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso: 102 mg; — galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione: 151 mg; — tacchini da ingrasso: 136 mg; 	11 maggio 2032
----------	---	---------------------------	--	--	---	---	--	--	----------------

		<p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾</p> <p>Per la quantificazione della naringina (marcatore fitochimico) nell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) con rivelazione spettrofotometrica (UV) 					<ul style="list-style-type: none"> — suinetti di tutte le specie di suidi: 182 mg; — tutti i suidi da ingrasso: 217 mg; — scrofe di tutte le specie di suidi: 268 mg; — ruminanti da latte diversi da ovini da latte e caprini da latte: 259 mg; — vitelli (sostituti del latte), ovini, caprini, altri ruminanti da ingrasso, cavalli, salmonidi e tutti gli altri pesci: 400 mg; — conigli: 161 mg; — altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali: 102 mg.». <p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>5. La miscela di estratto di arancio amaro con altri additivi botanici è consentita purché le quantità di metossi-5-psoralene e (-)-sinefrina nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti siano inferiori alle quantità risultanti dall'utilizzo di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria di animali.</p> <p>6. Nei mangimi non è consentito miscelare l'estratto di arancio amaro ottenuto dai frutti di <i>Citrus x aurantium</i> L. con altri additivi autorizzati ottenuti da <i>Citrus aurantium</i> L.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.									
2b139-eo	—	Olio essenziale di limone estratto a freddo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Olio essenziale di limone estratto mediante spremitura a freddo delle bucce di frutti di <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck</p> <p>Forma liquida</p>	Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	—	—	35	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. La miscela di olio essenziale di limone estratto a freddo con altri additivi botanici è consentita purché le quantità di perillaldeide, furocumarine e metossicumarine nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti siano inferiori alla quantità risultante dall'utilizzo di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria di animali.</p>	29 settembre 2032
			<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Olio essenziale di limone estratto a freddo, quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾, ottenuto mediante spremitura a freddo delle bucce di frutti di <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck</p> <p>D-limonene: 60-73 %</p> <p>Beta-pinene [pin-2(10)-ene]: 9-18 %</p> <p>Gamma-terpinene: 6-12 %</p> <p>ALFA-pinene [pin-2(3)-ene]: 1,3-3,0 %</p> <p>Sabinene [4(10)-tuienene]: 0,3-3,0 %</p> <p>Geraniale: 0,1-2,0 %</p> <p>Nerale: 0,1-1,8 %</p> <p>Perillaldeide: ≤ 0,023 %</p> <p>Furocumarine: ≤ 0,3 %</p> <p>Metossicumarine: ≤ 0,06 %</p>	Tacchini da ingrasso Salmonidi e altri pesci, esclusi i pesci ornamentali			40		
				Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione			52		
				Tutti i suidi da ingrasso			74		

Numero CAS: 84929-31-7 Numero FEMA: 2625 Numero CoE: 139 Metodo di analisi ⁽²⁾ Per la quantificazione del marcatore fitochimico <i>d-limonene</i> nell'additivo per mangimi: — gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (in base alla norma ISO 855)	Suinetti di tutte le specie di suidi	62	4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
	Scrofe di tutte le specie di suidi	92	
	Vitelli (sostituti del latte) Ruminanti da ingrasso diversi da ovini e caprini Ruminanti da latte diversi da ovini e caprini	90	
	Cavalli	137	
	Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali	30	

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b139- rf	—	Frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Frazione residua della distillazione di olio di limone estratto mediante spremitura a freddo delle bucce di frutti di <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck</p> <p>Forma liquida</p>	Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	—	—	11	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. La miscela di frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo con altri additivi botanici è consentita purché le quantità di perillaldeide, furocumarine e metossicumarine nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti siano inferiori alla quantità risultante dall'utilizzo di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria di animali.</p>	29 settembre 2032
			<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo, quale definita dal Consiglio d'Europa (¹), ottenuta dalla distillazione di olio essenziale di limone estratto mediante spremitura a freddo delle bucce di frutti di <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck</p>	Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione			12		
				Tacchini da ingrasso Conigli Salmonidi e altri pesci, esclusi i pesci ornamentali			20		
				Ruminanti					

		<p>Le specifiche della sostanza attiva sono le seguenti: d-limonene: 51-63 % gamma-terpinene: 8-17 % geraniale: 6-12 % nerale: 5-9 % beta-pinene [pin-2(10)-ene]: 0,3-5,5 % beta-bisabolene: 0,3-4 % perillaldeide: ≤ 0,092 % furocumarine: ≤ 0,8 % metossicumarine: ≤ 0,22 %</p> <p>Numero CoE: 139</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾ Per la quantificazione del marcatore fitochimico <i>d-limonene</i> nell'additivo per mangimi: — gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (in base alla norma ISO 855)</p>	Suinetti di tutte le specie di suidi			20	<p>4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisccele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premisccele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p>	
			Tutti i suidi da ingrasso			24		
			Scrofe di tutte le specie di suidi			30		
			Cavalli			35		
			Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali			11		

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b139-di	—	Olio essenziale di limone distillato (frazione volatile)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) ottenuto da olio essenziale di limone estratto mediante spremitura a freddo delle bucce di frutti di <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck</p> <p>Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Olio essenziale di limone distillato (frazione volatile), quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾, ottenuto da olio essenziale di limone estratto mediante spremitura a freddo delle bucce di frutti di <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck</p> <p>Le specifiche della sostanza attiva sono le seguenti:</p> <p>d-limonene: 66-78 %</p> <p>beta-pinene [pin-2(10)-ene]: 5-20 %</p> <p>gamma-terpinene: 1,5-9,5 %</p> <p>alfa-pinene [pin-2(3)-ene]: 0,5-3,0 %</p> <p>sabinene: 0,3-3,0 %</p> <p>furocumarine: ≤ 0,1 mg/kg</p> <p>metossicumarine: ≤ 0,1 mg/kg</p>	Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	—	—	36	<ol style="list-style-type: none"> L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. La miscela di olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) con altri additivi botanici è consentita purché le quantità di furocumarine e metossicumarine nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti siano inferiori alla quantità risultante dall'utilizzo di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria di animali. 	29 settembre 2032
			Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione	53					
			Conigli	56					
			Tacchini da ingrasso	48					
			Suinetti di tutte le specie di suidi	64					
			Tutti i suidi da ingrasso	76					
			Scrofe di tutte le specie di suidi	94					

		Numero CoE: 139	Vitelli (sostituti del latte)			95	4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
		Metodo di analisi ⁽²⁾	Ovini e caprini			141		
		Per la quantificazione del marcatore fitochimico <i>d-limonene</i> nell'additivo per mangimi:	Altri ruminanti da ingrasso			91		
		— gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (in base alla norma ISO 855)	Cavalli			60		
			Ruminanti da latte diversi da ovini e caprini			30		
			Salmonidi, pesci ornamentali e tutti gli altri pesci					
			Cani					
			Altre specie e categorie di animali					

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b141-eo	—	Olio essenziale di lime distillato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Olio essenziale di lime distillato ottenuto dai frutti non sbucciati della specie vegetale <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle</p> <p>Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Olio essenziale di lime distillato, quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾, ottenuto per distillazione in corrente di vapore dai frutti non sbucciati della specie vegetale <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle</p> <p>Le specifiche della sostanza attiva sono le seguenti:</p> <p>d-limonene: 45-52 %</p> <p>gamma-terpinene: 10-14 %</p> <p>terpinolene: 5,5-10,5 %</p> <p>alfa-terpineolo: 6-8 %</p> <p>beta-cariofillene: 0,2-0,8 %</p> <p>furocumarine: ≤ 0,0083 %</p> <p>metossicumarine: ≤ 0,03 %</p>	Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	—	—	8,5	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. La miscela di olio essenziale di lime distillato con altri additivi botanici è consentita purché le quantità di furocumarine e metossicumarine nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti siano inferiori alla quantità risultante dall'utilizzo di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria di animali. 	29 settembre 2032
				Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione			12,5		
				Tacchini da ingrasso			11		
				Suinetti di tutte le specie di suidi			15		
				Tutti i suidi da ingrasso			18		
				Scrofe in lattazione di tutte le specie di suidi			22		

		Numero CoE: 141	Ovini e caprini			33,5	4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾	Altri ruminanti da ingrasso			35,5		
		Per la quantificazione del marcatore fitochimico <i>d-limonene</i> nell'additivo per mangimi:	Cavalli			21,5		
		— gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (in base alla norma ISO 3519)	Vitelli (sostituti del latte)			13,5		
			Ruminanti da latte diversi da ovini e caprini			30		
			Conigli			8,5		
			Salmonidi e altri pesci, esclusi i pesci ornamentali					
			Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali					

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it

ALLEGATO IV

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b142-eo	—	Olio essenziale di mandarino estratto a freddo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Olio essenziale di mandarino ottenuto dalla scorza di frutta di <i>Citrus reticulata</i> Blanco</p> <p>Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Olio essenziale di mandarino estratto a freddo ottenuto tramite espressione a freddo della scorza di frutta di <i>Citrus reticulata</i> Blanco quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾</p> <p>d-Limonene: 65-80 %</p> <p>γ-Terpinene: 13-22 %</p> <p>α-Pinene [pin-2(3)-ene]: 1-3,5 %</p> <p>Mircene: 1-2 %</p> <p>B-Pinene [pin-2(10)-ene]: 1-2 %</p> <p>Metile N-metile antranilato: 0,15-0,7 %</p> <p>Perillaldeide ≤ 0,063 %</p>	Pollame	—	—	15	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. La miscela di olio essenziale di mandarino estratto a freddo con altri additivi botanici è consentita a condizione che le quantità di perillaldeide nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti siano inferiori a quella risultante dall'impiego di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o la categoria di animali.</p>	20 marzo 2032
				Conigli	—	—	33		
				Salmonidi	—	—	30		
				<i>Suidi</i>	—	—	40		
				Ruminanti	—	—	15		
			Cavalli	—	—	15			
			Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali	—	—	15			

		<p>Numero CAS: 8008-31-9</p> <p>Numero FEMA: 2657</p> <p>Numero CoE: 142</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾</p> <p>Per la quantificazione del marcatore fitochimico <i>d-limonene</i> nell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (in base alla norma ISO 3528) 					<p>4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it